

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° P1224/4158

Roma, 27 settembre 2004

OGGETTO: Chiarimenti Circolare n° 99 del 15 ottobre 1964.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta con nota indicata a margine e relativa all'oggetto, questo Ufficio, concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione

Si trasmette il quesito proposto dall'Ing. XXXXX relativo alla corretta interpretazione delle distanze di sicurezza, previste dalla circolare 99 del 15/10/1964, per i depositi di ossigeno liquido.

In particolare si richiede un parere in merito al posizionamento dei serbatoio di ossigeno a 3 m dalla struttura, incombustibile e resistente al fuoco, nella quale si svolge l'attività della ditta utilizzatrice.

A parere dello scrivente tale struttura è compresa nella categoria dei fabbricati, intesa come qualunque tipologia di edificio sia civile che industriale, per la quale è prevista la distanza di sicurezza di 7,5 m.

Qualora per particolari motivi di carattere funzionale e/o tecnico non sia possibile rispettare tale prescrizione potrà farsi ricorso all'istituto della deroga, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 37/98.